

**ENTE PARCO MONTE BARRO
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI LECCO**

**PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO MONTE BARRO
L.R. 31/2008
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO
GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL
RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**LUGLIO 2014
REVISIONE POST CONFERENZA DI VAS**



DR.FOR. MICHELE CEREDA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO MONTE BARRO

Art. 1 - Natura giuridica

Art. 2 - Elaborati costituenti il Piano

Art. 3 – Periodo di efficacia del Piano

Art. 4 -Superfici assoggettate al Piano

Art. 5 - Classificazione dei soprassuoli

Art. 6 -Modalità di attuazione del Piano

Art. 7 – Gestione del Piano

Art. 8 - Procedure di aggiornamento del Piano

TITOLO II – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 9 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Art. 10 - Rapporti con il Piano Cave della Provincia di Lecco

Art. 11 -Rapporti con la pianificazione comunale

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

Art. 12 – Accesso a contributi e finanziamenti

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI ED ALLA COMPENSAZIONE

Art. 13 -Interventi di trasformazione d'uso dei boschi: generalità

Art. 14 -Tipologie di trasformazioni ammesse

Art. 15 -Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico (boschi non trasformabili)

Art. 16 -Trasformazioni speciali non cartografabili

Art. 17 -Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Art. 18 -Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

Art. 19 -Interventi non considerati trasformazione del bosco

Art. 20 – Interventi compensativi: coefficiente di compensazione ed oneri di compensazione

Art.21 - Interventi compensativi: individuazione

Art. 22 -Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli

Art. 23 -Albo delle opportunità di compensazione del Parco del Monte Barro

TITOLO V – REALIZZAZIONE DI RETI E NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 24 – Indirizzi per la realizzazione di reti sovra locali

Art. 25 – Norme di salvaguardia

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO MONTE BARRO

Art. 1 - Natura giuridica

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito denominato PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008

Art. 2 - Elaborati costituenti il Piano

Gli elementi costitutivi del PIF sono i seguenti:

- Relazione di piano
- Norme Tecniche di Attuazione per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale (di seguito denominate NTA);
- Modifiche al r.r. 5/2007;
- Schede Azioni di Piano;
- Schede Indirizzi Selvicolturali;
- Tavole Cartografiche:

FASE	TAVOLA
Studio	1. Superficie boscata
	2. Tipi forestali
	3. Categorie forestali
	4. Assetti gestionali
	5. Raccordo con il PTC
	6. Vincoli
	7. Dissesti
	8. Infrastrutture e viabilità di interesse agro-silvo-pastorale
Pianificazione	9. Destinazioni funzionali prevalenti
	10. Trasformazioni ammesse
	11. Coefficienti di compensazione
	12. Azioni ed interventi di miglioramento

Art. 3 – Periodo di efficacia del Piano

Il Piano ha validità per dieci anni dalla sua approvazione definitiva; nel corso di tale periodo sarà possibile predisporre rettifiche, adeguamenti e varianti.

Art. 4 -Superfici assoggettate al Piano

Le presenti NTA si applicano al territorio per il quale l'Ente Parco Monte Barro è ente forestale competente.

In particolare si applicano:

- alle superfici classificate “bosco” ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui r.d.l. 3267/1923;
- al restante territorio del Parco limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Art. 5 - Classificazione dei soprassuoli

Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:5.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/08. Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio si applica quanto previsto dal paragrafo 3.3, parte 1 della d.g.r. 7728/2008 e dal successivo art.11.

Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel secondo caratteristiche ecologiche e colturali.

Nel caso di boschi erroneamente non perimetrati nella tavola “*Perimetrazione della superficie forestale*” ma esistenti e riconosciuti come tali dall’Ente Parco successivamente all’entrata in vigore del PIF, questi saranno inseriti, con le procedure di “rettifica” di cui al successivo articolo 8, nella superficie forestale.

Nel periodo di validità del Piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano (art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008).

Art. 6 -Modalità di attuazione del Piano

Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:

- le presenti NTA;
- le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, così come modificate per effetto di quanto proposto dal presente Piano;
- gli indirizzi selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli; si applicano quando sia l’intervento di professionisti (es. dottori agronomi o forestali) o comunque quanto l’intervento selvicolturale sia svolto da soggetti qualificati (imprese boschive/aziende agricole iscritte a SIARL), così come stabilito dalle norme forestali regionali per effetto dell’art. 20 bis introdotto dal PIF;
- la pianificazione urbanistica;
- le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi; le azioni di piano possono essere attuate tramite l’insieme delle risorse disponibili nel settore forestale (Piano di Sviluppo Rurale, Misure Forestali, finanziamenti regionali, interventi compensativi per la trasformazione del bosco, risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri compensativi o dalle sanzioni forestali) o derivanti da fondi dell’Ente; l’eventuale finanziamento di tali azioni avviene nel rispetto delle priorità definite nella Relazione. Tutte le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio sono classificate come “utili” ai sensi del § 4.9 della d.g.r. 7728/2008. La localizzazione cartografica di tali azioni, in particolare degli interventi da realizzare all’interno del bosco, ha carattere indicativo.

Art. 7 – Gestione del Piano

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l’Ente, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l’attuazione delle previsioni del presente Piano.

1. Attività di formazione ed informazione:

- divulgare i contenuti del Piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi selvicolturali proposti e delle prescrizioni contenute nel Piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori, tecnici ed operatori incaricati del controllo.

2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni:

- parere di compatibilità al PIF dei PGT comunali e loro varianti, nel contesto dell’espressione del parere obbligatorio previsto dalla l.r.86/83;
- definizione della trasformabilità dei boschi e dell’eventuale livello di compensazione;
- autorizzazione alla trasformazione del bosco (art. 43 della l.r. 31/2008);
- valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
- nulla osta e autorizzazioni in materia selvicolturale previste dalla vigente normativa e dal presente Piano.

3. Attività tecnica:

- monitoraggio/controllo delle attività selvicolturali;contrassegnatura o martellata delle piante in sede di processo istruttorio delle richieste di autorizzazione di taglio dei boschi nel Parco naturale;

- contrassegnatura o martellata delle piante in sede di processo istruttorio per le Denunce di inizio attività per il taglio dei boschi nel Parco regionale;
- azioni di piano: attuazione diretta e concessione di incentivi per la loro realizzazione;
- presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel presente Piano;
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi e agli addetti del settore.

Art. 8 - Procedure di aggiornamento del Piano

Le procedure di aggiornamento si distinguono in: rettifiche, adeguamenti, varianti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- costituiscono rettifiche:
 - le correzioni dei meri errori materiali negli elaborati del presente Piano, ivi compresa la correzione della rappresentazione cartografica del bosco;
 - la modifica alla perimetrazione delle aree erroneamente non individuate come bosco, di cui al precedente articolo 5;
 - la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito delle trasformazioni o della realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti;
- costituiscono adeguamenti la modifica delle presenti NTA per la correzione di errori materiali o per adeguamento all'evoluzione normativa;
- costituisce variante ogni altra modifica non ricompresa nelle rettifiche e negli adeguamenti sopra riportati.

Le rettifiche e gli adeguamenti, che non comportano alcuna discrezionalità, in quanto derivano da una mera applicazione di quanto già stabilito dal Piano, dalle presenti NTA o dalla vigente normativa di settore, vengono assunte con provvedimento del Direttore.

Le varianti sono oggetto di approvazione secondo le procedure definite dalla vigente normativa per l'approvazione del PIF.

TITOLO II – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 9 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con con Legge Regionale 16 marzo 1991 n.7.. In forza del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008 il PIF costituisce specifico piano di settore del PTC.

Eventuali modifiche o integrazioni del PTC concernenti aspetti di pertinenza del PIF saranno da considerarsi immediatamente prevalenti e quindi automaticamente recepite dal PIF medesimo.

Art. 10 - Rapporti con il Piano Cave della Provincia di Lecco

Il PIF recepisce le previsioni del Piano Cave della Provincia di Lecco per quanto relativo alla trasformazione del bosco.

Art. 11 -Rapporti con la pianificazione comunale

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle

modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT dovranno pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate; a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF.

In sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della medesima legge, i Comuni possono provvedere ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria dei PGT (1: 2000). L'approfondimento riguarderà ordinariamente

il perimetro del bosco:

- da estendere per comprendere le eventuali aree con vegetazione arborea o arbustiva seminaturale escluse al momento delle indagini del PIF in quanto prive dei requisiti dimensionali per essere considerate bosco, qualora dette aree abbiano successivamente acquisito tali requisiti;
- da cui "estrarre" eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005);

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco costituiscono adeguamento di PIF.

Dette modifiche sono soggette a verifica di compatibilità con il PIF nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio ai PGT previsto dalla l.r.86/83 oltre che a verifica ambientale in sede di procedura VAS. Al fine della valutazione di compatibilità al PTC l'approfondimento di indagine di cui sopra dovrà essere supportato da una relazione forestale, a firma di professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali che caratterizzi tipologicamente a scala di maggior dettaglio le formazioni forestali del territorio comunale ed a cui sia allegata la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica).

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

Art. 12 – Accesso a contributi e finanziamenti

Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso risorse compensative prioritariamente:

- le azioni di piano descritte dalle relative schede;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano;
- gli interventi che verranno iscritti all'albo delle opportunità di compensazione dell'Ente.

Attraverso i fondi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell'interesse delle collettività. Non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica e gli interventi che non si configurano come compensativi.

Il PIF, tramite la Relazione e le presenti NTA, determina le priorità ed i criteri che l'Ente deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi afferenti alle azioni di piano e agli interventi iscritti all'albo delle opportunità di compensazione .

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando i prezzi del "*Prezzario dei lavori forestali*" adottato da Regione Lombardia con d.g.r. 7851 del 16.07.2007 e s.m.i., comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEI BOSCHI ED ALLA COMPENSAZIONE

Art. 13 -Interventi di trasformazione d’uso dei boschi: generalità

Ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall’Ente, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del PTC, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle frane e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio.

La richiesta di trasformazione del bosco, dotata della documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., per superfici superiori ai 100 mq, dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio (redatta da dottore agronomo o forestale abilitato) riportante:

- l’identificazione e la quantificazione della superficie boscata oggetto di trasformazione;
- le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco;
- l’impatto del progetto definitivo/proposto;
- le azioni di mitigazione previste.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori agronomi o forestali abilitati, fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati. Se necessario l’Ente Parco potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

L’autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo previa verifica delle condizioni della superficie interessata, come identificata e caratterizzata con la relazione di cui sopra e dal PIF, necessaria a valutare eventuali soluzioni alternative, anche nell’ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l’alterazione del territorio forestale.

Le trasformazioni all’interno dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), o nella fascia prevista dai relativi piani di gestione (o, in assenza di specifica indicazione, entro una distanza di 250 m dal perimetro del sito) se non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a procedura di Valutazione d’Incidenza.

Art. 14 -Tipologie di trasformazione

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione; i rapporti di compensazione sono calcolati secondo i criteri di cui all’articolo 20 e indicati dalla relativa cartografia.

L’attribuzione, come rappresentato nella tavola delle “*Trasformazioni ammesse*”, di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, **non costituisce diritto alla trasformazione.**

Art. 15 -Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico (boschi non trasformabili)

La carte delle “Trasformazioni ammesse” individua i boschi non trasformabili, superfici per le quali non è ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008.

A tali aree è necessario aggiungere

- I boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall’evento, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000;

- le superfici su cui vale l’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.

Nella categoria dei “*Boschi non trasformabili*” sono comunque autorizzabili le seguenti tipologie di intervento:

- opere di pubblica utilità;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC;
- interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di habitat di pregio (quali habitat prativi, paludi ...), habitat per la fauna selvatica, ecc ..

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata e accertata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

Art. 16 -Trasformazioni speciali non cartografabili

La tavola “*Trasformazioni ammesse*” individua le zone suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili, distinguendo

- trasformabilità speciale
- trasformabilità speciale per finalità archeologiche
- trasformabilità speciale per finalità scientifiche-floristiche

a. Trasformazioni speciali

Costituiscono trasformazioni speciali, e pertanto sono autorizzabili ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dai piani di gestione dei SIC, quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e impossibilità di pianificazione preventiva.

Comprendono:

- sistemazioni idraulico forestali;
- interventi sulla rete sentieristica;
- piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta);
- interventi a sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale;
- interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici, ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, ambienti di brughiera, habitat fauna selvatica, specchi/corsi d’acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-culturali (cappelle votive, ecc.)
- opere di pubblica utilità;
- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti ed accatastati;
- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti e accatastati;
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumento di volumetria, purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente;
- adeguamenti igienico-sanitario o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall’Agenzia del Territorio;
- interventi per allontanare il limite del bosco ad una distanza di 5 m dagli edifici esistenti.

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga e accertata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

A tali trasformazioni si applicano gli oneri di compensazione di cui all’art. 20 delle presenti NTA.

Nell'ambito di questa zona possono inoltre essere ammesse le trasformazioni finalizzate alla ricostruzione del paesaggio agricolo, con particolare attenzione alla nuova diffusione dell'oliveto, qualora vengano soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la trasformazione interessi aree ove è recente l'insediamento del bosco (al massimo 40 anni)
- la trasformazione non interessi boschi appartenenti alla categoria dei Querceti, dei Quercio-carpineti, degli Acero-Frassineti, delle Faggete, salvo che si tratti di neo-formazioni;
- la gestione colturale successiva alla trasformazione consenta la "formazione" di ambienti idonei alla vegetazione della flora delle cenosi dei Festuco-Brometalia, da garantire con vincoli cauzionali nell'ambito della procedura di autorizzazione della trasformazione e con la definizione di un protocollo di monitoraggio.

In casi di questo genere la trasformazione è esentata dagli oneri di compensazione (come oltre definiti) qualora l'area trasformata venga condotta da un imprenditore agricolo professionale (IAP). Diversamente gli oneri di compensazione sono ridotti al 50%.

La trasformazione è inoltre vincolata all'assunzione di un vincolo unilaterale perpetuo di inedificabilità assoluta per le aree oggetto della trasformazione.

b. Trasformazioni speciali per finalità scientifiche-floristiche

Nella Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta e nella Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del Roccolo di Costa Perla gli interventi di trasformazione sono ammessi, oltre che per le puntuali esigenze non cartografabili sopra illustrate, anche per la ricostruzione della fisionomia vegetazionale delle praterie e, per quanto concerne il Roccolo, per esigenze correlate alla conduzione dell'impianto.

Gli interventi sono realizzati dall'Ente Parco, o d'intesa con esso, e sono esentati dagli oneri di compensazione.

c. Trasformabilità speciale per finalità archeologiche

Nella Zona archeologica dei Prati di Barra e nella Zona di interesse storico-ambientale prossima all'Eremo la trasformazione del bosco è ammesso solo per interventi promossi dall'Ente Parco finalizzati alla conservazione o al recupero dei manufatti di interesse archeologico e storico presenti nell'area, o all'attuazione di soluzioni per la razionalizzazione della loro fruizione.

Gli interventi sono esentati dagli oneri di compensazione.

Art. 17 -Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

La tavola "*Trasformazioni ammesse*" del presente Piano individua le zone in cui è ammessa la "*trasformazione ordinaria a delimitazione areale*" per esclusive finalità agricole, determinate secondo i criteri di cui alla Relazione.

Tali trasformazioni consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli ma colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 40 anni), da destinare nuovamente all'agricoltura.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da dottore agronomo o forestale abilitato, finalizzata a verificare:

- che il bosco possa essere effettivamente definito di recente costituzione (massimo 40 anni);
- la sostenibilità tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

Le trasformazioni per finalità agricola sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni, anche per strutture di tipo agricolo, da registrare e trascrivere sui registri dei beni immobiliari.

Le trasformazioni descritte dal presente articolo non sono oggetto di obbligo di compensazione qualora l'intervento sia funzionale all'attività di soggetti che siano riconosciuti come Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e interessi una superficie massima accorpata di 2 ha, per richiedente, nel periodo di validità del PIF.

In ogni altro caso e per la quota di superficie eccedente i limiti sopra indicati, la trasformazione è soggetta agli oneri di compensazione ordinari.

I "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", fino a che non siano oggetto di interventi di trasformazione per finalità di tipo agricolo, sono assoggettati alla disciplina vigente per i "Boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile".

Art. 18 -Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

La tavola "Trasformazioni ammesse" localizza i boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta all'interno degli ambiti di cava o di recupero ambientale, dove la trasformazioni possono essere realizzate nel contesto dell'attività di cavazione o di recupero ambientale.

Fino a che non si proceda alla realizzazione di tali interventi, ai fini della disciplina della trasformazione del bosco i "Boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta con vincolo di destinazione" sono da assimilare ai "Boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile" di cui al precedente articolo 16.

Alle trasformazioni oggetto del presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 20 e seguenti delle presenti NTA, rappresentati cartograficamente nella relativa tavola di Piano.

Art. 19 -Interventi non considerati trasformazione del bosco

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative non sono considerati interventi di trasformazione di bosco, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso o del paesaggio, fatta salva l'esigenza di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004.

Art. 20 – Interventi compensativi: coefficiente di compensazione ed oneri di compensazione

Per ogni bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., nonché secondo quanto precisato dal presente PIF.

I costi degli interventi compensativi (oneri di compensazione) sono definiti dalla seguente formula:

$$\text{oneri di compensazione} = \text{costo unitario della trasformazione} \times \text{coefficiente di compensazione} \times \text{superficie da trasformare}$$

Il costo unitario di trasformazione corrisponde alla somma del valore agricolo medio e del costo del soprassuolo così come definiti periodicamente da Regione Lombardia.

Il valore del coefficiente di compensazione varia da 1 a 4 è rappresentato cartograficamente dalla tavola 11.

Il successivo art.21 individua gli interventi di compensazione ammessi e ne definisce la localizzazione.

Art.21 - Interventi compensativi: individuazione

Gli interventi compensativi devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di Piano, e coincidono pertanto con le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio, ovvero:

- Interventi per il contenimento delle specie esotiche infestanti
- Interventi per l'aumento della stabilità dei boschi di protezione
- Manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale esistente
- Interventi per la riduzione del rischio di incendio e di propagazione del fuoco
- Avviamento della conversioni del ceduo a fustaia
- Realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale
- Conservazione delle praterie in ambiente extra-forestale in aree soggette a vincolo idrogeologico
- Conservazione delle radure
- Diradamenti
- Interventi per l'aumento della stabilità del bosco lungo gli elementi del reticolo idrico

- Ripristino fili a sbalzo
- Interventi colturali per il miglioramento della composizione
- Preparazione dell'avviamento della conversione del ceduo a fustaia
- Arricchimento floristico nei boschi autoctoni
- Arricchimento floristico nei vecchi rimboschimenti
- Gestione dei boschi della zona archeologica
- Gestione speciale dell'area del Roccolo
- Realizzazione di fasce arbustive in corrispondenza degli elettrodotti

Sono altresì considerati interventi compensativi:

- Interventi di carattere fitosanitario;
- Azioni di pronto intervento (di cui all'art. 52, comma 3 della l.r. 31/08);
- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi prioritariamente tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

Non sono considerati interventi compensativi:

- gli interventi di pulizia del bosco finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperienti;
- le sistemazioni idraulico forestali (di seguito SIF) non basate su criteri di ingegneria naturalistica;
- gli interventi sulla rete viaria non previsti dalla pianificazione di settore;
- i tagli a macchiatico positivo;
- tutti i tagli di utilizzazione;
- gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Affinché abbiano effettivamente significato compensativo, gli interventi compensativi connessi alle trasformazioni del bosco realizzate nel territorio di PIF devono essere obbligatoriamente realizzati all'interno del Parco del Monte Barro.

Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi.

Il PIF descrive, nella Relazione e nelle schede delle azioni di piano, le modalità di realizzazione degli interventi, la localizzazione e la relativa priorità.

La tavola delle azioni di piano definisce, a livello indicativo, la localizzazione degli interventi.

I richiedenti la trasformazione possono attuare gli interventi iscritti all'Albo delle compensazioni di cui al successivo art.23, d'intesa con i proponenti.

I richiedenti la trasformazione possono optare per la monetizzazione degli oneri di compensazione. In tal caso l'importo degli oneri di trasformazione è aumentato del 20%.

L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.

Art. 22 -Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5, il PIF individua gli interventi di trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di compensazione nulli.

Sono esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi, quando autorizzati:

- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per finalità agricole su una superficie massima di 2 ha accorpate per richiedente per il periodo di validità del Piano, se funzionali all'attività di soggetti che siano riconosciuti come Imprenditori Agricoli Professionali (IAP); la superficie ulteriore è oggetto del pagamento degli oneri di compensazione;

- trasformazioni, temporanee o permanenti, per la sistemazione o prevenzione del dissesto idrogeologico (tramite SIF), da eseguirsi prioritariamente tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- opere di difesa attiva/passiva dalle valanghe;
- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003 e s.m.i. e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- recupero di aree aperte per la valorizzazione, il recupero e la conservazione di manufatti ed elementi di valenza storico-testimoniale (es. terrazzamenti, elementi del paesaggio rurale, etc.);
- opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale ;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP;
- trasformazioni per finalità agricole nelle zone di trasformazione speciale non cartografata bile quando ammesse ai sensi del precedente art.17 e realizzate da IAP;
- trasformazioni per finalità archeologiche e scientifico-floristiche realizzate dall'Ente Parco;
- interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq od oneri compensativi inferiori a 150€.

Art. 23 -Albo delle opportunità di compensazione del Parco del Monte Barro

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi, l'Ente Parco istituisce l'albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche precisate al precedente art. 21 possono presentare all'Ente Parco, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale.

L'Ente Parco procede alla validazione della scheda, ed in caso di esito positivo ne porta a conoscenza gli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa con i proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco.

TITOLO V – REALIZZAZIONE DI RETI E NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 24 – Indirizzi per la realizzazione di reti sovra locali

Localizzazione

Qualora sia necessario l'attraversamento di aree boscate, linee e condutture vanno preferenzialmente posate in corrispondenza di varchi già esistenti, definiti da piste o sentieri. Qualora l'intervento dia luogo ad una trasformazione definitiva, è opportuno valorizzare l'apertura lineare realizzata per collocarvi l'eventuale viabilità di servizio al bosco.

La definizione del tracciato dovrà essere preceduta da un rilievo topologico e strutturale di dettaglio (almeno a scala 1:2.000), al fine di individuare all'interno del sistema forestale attraversato le aree di maggior pregio, da evitare, e quelle di minor pregio, in cui prioritariamente posare le linee.

Ripristino

Qualora dopo la trasformazione temporanea sia possibile un ripristino solo parziale, come nel caso degli elettrodotti che richiedono il contenimento delle dimensioni della vegetazione nelle aree sottese, è opportuno che in tali aree siano messe a dimora specie arbustive con elevata capacità di copertura (es. nocciolo). In tal modo la celere occupazione dello spazio

da parte di piante di dimensioni contenute diminuirà la frequenza degli interventi di manutenzione, e quindi i relativi costi ed il disturbo all'ambiente. Per gli impianti si dovranno utilizzare specie in grado di assicurare il massimo di benefici all'ambiente, in termini di offerta alimentare per la fauna selvatica, di completamento dello spettro floristico delle formazioni e di potenziamento delle specie vicarianti con le specie esotiche infestanti.

Art. 25 – Norme di salvaguardia

Durante la fase compresa tra l'adozione e l'approvazione del Piano:

- gli indirizzi del Piano adottato costituiranno elementi preferenziali di valutazione per la localizzazione delle reti sovra locali;
- le prescrizioni del Piano adottato costituiranno, in sede di rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, elemento preferenziale di valutazione degli aspetti forestali.

